

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	977
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie. (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (2624)	977
PRESIDENTE	977, 978, 979, 980, 981, 982, 984
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	977, 979, 981, 982, 984
MAGLIETTA	978
BARTOLE	978
REPOSSI	978, 984
CHIAROLANZA	978, 981
BERARDI	979
DE MARIA	979, 980, 982
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	979, 982
CERAVOLO	980, 982
SCALIA	981, 984
AGRIMI	981
VENEGONI	982
GUI	982
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	984

La seduta comincia alle 9,20.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bersani.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

Il relatore, onorevole Zaccagnini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Le modifiche proposte da questo disegno di legge sono per la maggior parte, direi, ovvie e si riferiscono all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233; modifiche che, come credo, non da-

ranno luogo a notevoli discussioni in quanto rappresentano un miglioramento obiettivo dell'attuale situazione. Mi limiterò, perciò, a parlare del punto essenzialmente di questo provvedimento, che è l'articolo 1. La legge istitutiva, che dovrebbe essere unificata e modificata da questo provvedimento, recita testualmente: « ...l'assemblea plenaria tra gli iscritti all'Albo, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, elegge il proprio consiglio ». L'unica indicazione riferentesi al modo di eleggere il consiglio direttivo riguarda la maggioranza dei voti e lo scrutinio segreto, poiché il testo di legge non specifica le modalità delle elezioni. Di fatto, nel corso di queste elezioni viene a mancare l'assoluta garanzia che la volontà dei singoli sia rispettata, poiché si determina spesso quella forma di incetta di voti, da parte di uno o più dirigenti, che falsa la sostanziale democraticità della votazione.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di eliminare gli inconvenienti lamentati; che poi il testo, così come è stato approvato dal Senato, raggiunga lo scopo desiderato è un'altra questione, sulla quale si può anche discutere. Dico subito, perciò, che se nel corso della discussione affioreranno altri suggerimenti che più siano rispondenti allo scopo del provvedimento, non avrò alcuna difficoltà ad accoglierli.

Per ora, mi limito a sottolineare che è stato mantenuto nel testo del Senato il sistema della votazione per corrispondenza e ciò per considerazioni di ordine pratico in quanto spesso non è possibile effettuare le elezioni dell'ordine dei medici in una sola giornata costringendo i medici stessi a recarsi personalmente alla sede dell'ordine. È un sistema, del resto, usato anche da altri ordini, e potrebbe essere accettato purché, naturalmente, vengano garantite la segretezza del voto e la volontà dell'elettore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. A nome del mio gruppo dichiaro di essere sostanzialmente favorevole a questo provvedimento. Però, poniamo una condizione *sine qua non* (tanto che siamo già in possesso del numero di firme regolamentari per chiedere, eventualmente, la rimessione in Aula), che venga soppresso il voto per corrispondenza, il quale, secondo noi, non dà sufficienti garanzie di segretezza e di democraticità.

BARTOLE. Vorrei far notare, innanzi tutto, che questo disegno di legge non riguarda soltanto la professione dei medici: ci sono delle altre categorie di professionisti che,

meno agevolmente ancora dei medici, possono portarsi nella sede provinciale per esercitare il loro diritto di voto: e questi sono i farmacisti.

Fra l'altro, i farmacisti non possono assentarsi senza il permesso delle autorità. Certo, la votazione per corrispondenza non è una cosa eccessivamente raccomandabile ma, quanto meno, bisognerebbe trovare il sistema di consentire che queste votazioni si possano svolgere almeno in due domeniche, diversamente una di queste categorie interessate si troverebbe in condizioni di non poter votare.

Detto questo, vorrei sapere a titolo informativo, la ragione per cui all'articolo 6 è detto che la data di scadenza dei consigli dell'ordine è fissata al 30 giugno del 1957, con un divario rispetto alla scadenza dei comitati centrali.

Concludendo, ritengo che per ovviare alle numerose deficienze che si sono verificate sarebbe forse preferibile approvare il testo del disegno di legge così come è, anche perché siamo ormai alla fine dell'anno e il provvedimento non può essere ulteriormente rimandato.

REPOSSI. La questione del voto per corrispondenza, anche se non è da ritenere, come metodo, un sistema raccomandabile, trova — come è stato da altri precisato — delle analogie in altri settori. Ad esempio nella società autori ed editori, tutti i soci hanno la facoltà di votare anche per corrispondenza.

Pertanto, ritengo opportuno che la nostra Commissione accetti il principio della votazione per corrispondenza, sia pure con le più opportune, necessarie garanzie.

CHIAROLANZA. Sono rimasto sorpreso, in primo luogo, dalla notevole rapidità con la quale questo provvedimento è giunto al nostro esame. Noi siamo d'accordo che la legge attuale debba essere profondamente modificata, poiché in fondo non si tratta altro che della vecchia legge del 1910, alla quale vennero introdotte delle modificazioni, che ormai non reggono alla critica. La legge attualmente in vigore non fa distinzione tra assemblea ordinaria ed assemblea in sede elettiva e la nuova legge, che noi stiamo per approvare, non solo non si preoccupa di questa distinzione, ma non fornisce neanche norme esatte per un obiettivo responso delle votazioni, che si svolgono in un modo che, con un eufemismo, si può definire strano.

Infatti, si va a votare nel giorno stabilito, fino ad una ora stabilita che, per altro, nella legge non è specificata e dopo comincia lo spoglio. La votazione è valida se ha parteci-

pato alla elezione una determinata maggioranza; se questa maggioranza non viene raggiunta, bisogna rimandare ad una nuova assemblea nella quale la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Accade così che, se in una votazione un candidato ha avuto mille voti, alla seconda corre il rischio di essere messo da parte e di essere superato da un'altra persona che magari in tutto ha riportato solo 50 voti.

Ritengo, pertanto, necessario studiare a fondo il problema e modificare la legge considerandola come un tutto organico e non come parti a se stanti, se si vuole evitare di ritornarci a non breve scadenza. E ciò dico, indipendentemente dall'espressione del voto per corrispondenza (io sono favorevole all'abolizione del voto per corrispondenza), perché ritengo che, quando si è ad un posto di responsabilità, si deve avere la coscienza di rappresentare degnamente la categoria.

Perciò, ritengo che questa legge così come è stata impostata non possa essere approvata e che essa abbia ancora bisogno di un'ulteriore ponderazione. A questo scopo la federazione degli ordini si è posta a disposizione dell'Alto Commissariato — e non solo da oggi — per fornire i dati suggeriti dall'esperienza.

BERARDI. Io penso che la preoccupazione maggiore debba essere quella di far sì che le elezioni abbiano un determinato scopo, e cioè, che tutti abbiano la possibilità di votare. Noi proponiamo che si possa votare in due giorni con la domenica di mezzo e così potrebbero cadere anche le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Bartole. Circa le preoccupazioni illustrate dal collega Chiarolanza, relative al meccanismo della prima e della seconda convocazione, ritengono che esse non avranno più motivo di essere dal momento che tutti in pratica saranno in grado di votare. Per il resto, ritenendo di interpretare il pensiero dei colleghi del mio gruppo, dichiaro di votare a favore del provvedimento.

DE MARIA. Desidero porre al rappresentante del Governo un preciso quesito: se gli ordini scadono il 31 dicembre del 1956, modificando noi il testo del disegno di legge (come sembra assai probabile) e dovendo, di conseguenza, il provvedimento ritornare al Senato, come verrà risolto il problema della inevitabile *vacatio legis* che si verrà a determinare?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che la discussione generale possa considerarsi esaurita, giacché noto che ormai gli interventi si riferiscono a questioni che vanno più pro-

priamente trattati in sede di esame dei singoli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono d'accordo con le proposte modifiche per fare in modo che si abbia una sola forma di votazione diretta ed a scrutinio segreto, nei locali dell'ordine.

L'obiezione avanzata dall'onorevole Bartole penso possa essere superata circa l'assenso delle autorità per lo spostamento dei farmacisti, provvedendo alla concessione di due giorni di permesso, anziché di uno.

Dagli interventi dei colleghi mi sembra si possano desumere due emendamenti che mi trovano consenziente. Il primo riguarda la questione del voto per corrispondenza. Esso potrebbe essere così formulato: sopprimere, al secondo comma, le parole: « o per corrispondenza, nel suo complesso ». Di conseguenza, il terzo comma, relativo alle modalità della votazione per corrispondenza, deve essere soppresso. Subito dopo dovrebbe aggiungersi un comma aggiuntivo così formulato: « Le votazioni avranno luogo in due giorni consecutivi dei quali uno festivo ».

MAZZA, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. A nome del Governo dichiaro di aderire senz'altro alla richiesta di soppressione della votazione per corrispondenza, in quanto coincide con un nostro preciso desiderio. Per essere sempre stato tra i medici — al di là della barricata — posso bene affermare che i medici hanno sempre chiesto di poter votare di persona ed in segreto, senza subire pressioni o coercizioni di nessun genere.

Ciò premesso, vorrei far osservare che, conoscendo la passione che l'onorevole professore Chiarolanza pone nella direzione del suo ufficio, non ci si deve meravigliare della passionalità della quale ha permeato il suo intervento. Ricordo ancora che nel 1932, io giovane studente, egli era il più brillante e « rapido » tra i chirurghi napoletani e, quindi, in un certo senso mi sorprende la sua meraviglia per la celerità con la quale questo disegno di legge è stato portato al nostro esame, dimenticando forse il fatto che con la fine dell'anno si rendeva urgente l'approvazione del provvedimento, dovendosi procedere all'operazione delle votazioni.

Ad ogni modo, accettando gli emendamenti proposti, noi, spero, diamo ampia dimostrazione di non volere battere nessun *record* di velocità. Con la chiusura dell'attuale sessione parlamentare alla Camera ed al

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

Senato questo provvedimento avrà tutto il tempo di essere riesaminato e approfondito come auspicato anche dall'onorevole Chiarolanza. Nessuna sopraffazione, quindi, ma solo desiderio e volontà di accontentare la classe medica.

Circa l'obiezione, sollevata dall'onorevole Bartole, sulla diversa scadenza dei consigli direttivi provinciali e dei comitati centrali, faccio osservare che per questi ultimi si tratta di una elezione di secondo grado, per cui bisogna, evidentemente, dare il tempo di espletare le prime elezioni.

All'onorevole De Maria, che con chiara competenza mi ha preceduto nell'incarico, vorrei fare osservare che gli ordini che non provvedono alle elezioni restano in carica sino al 30 giugno 1957, epoca in cui si dovranno fare le elezioni: coloro che a quella data le avranno già fatte le ripeteranno; coloro, invece, che non le avranno fatte, in quanto prorogati, le faranno in base alle norme sancite da questa legge, se, come spero, sarà approvata.

Concludendo, chiedo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal relatore, relativi alla soppressione del voto per corrispondenza ed al prolungamento delle operazioni di voto per due giorni di cui uno festivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento; ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona o per corrispondenza, nel complesso, almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il consiglio.

Possono votare per corrispondenza soltanto i sanitari residenti nei comuni della provincia ad eccezione del comune dove risiede l'Ordine professionale. Il voto per corrispondenza

si dà personalmente davanti al sindaco, il quale riceve la busta chiusa contenente la scheda votata e ne cura l'immediato invio al Consiglio provinciale dell'Ordine a mezzo plico raccomandato che deve pervenire almeno due giorni prima del giorno delle elezioni.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Pongo in votazione il primo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma, il relatore propone di sopprimere le parole: « o per corrispondenza nel complesso ».

CERAVOLO. Sono certo che sopprimendo l'espressione del voto per corrispondenza, in pratica si verrà a togliere la possibilità ad un numero notevole di medici di esercitare il loro diritto di voto e parlo principalmente dei medici condotti. Almeno questi non dovrebbero essere obbligati ad abbandonare la loro sede per votare. Si potrebbe, perciò, aggiungere, al terzo comma, alla parola: « sanitari », la parola: « condotti », di modo che almeno i medici condotti siano in grado di votare per corrispondenza, con tutte le possibili garanzie, s'intende.

DE MARIA. Comprendo le perplessità dei colleghi, però debbo dire che, nonostante mi sia sempre preoccupato di trovare un sistema (quando dirigevo l'Alto Commissariato) atto ad eliminare il voto per corrispondenza, non è stato possibile trovarlo e ciò in dipendenza della particolare natura degli impegni professionali, cui è chiamato a rispondere il medico. Del resto, mi permetto

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

di far osservare che tutta la nostra legislazione in materia elettorale tende ad allargare il più che sia possibile l'esercizio pratico del voto ed è inutile che io richiami a voi le recenti disposizioni approvate in materia elettorale, con le quali si garantisce l'esercizio del voto a tutti i degenti in ospedale. E questa mi pare, oltre tutto, una caratteristica sostanziale del metodo democratico. Qualora abolissimo il voto per corrispondenza, andremmo sicuramente incontro a taluni inconvenienti che, per la loro rilevanza, non debbono da noi essere sottovalutati. Non nego che sia giusto garantire la serietà e la segretezza della votazione, ma queste possono essere egualmente assicurate senza impedire ad una così notevole parte degli aventi diritto al voto di partecipare alla votazione. Il collega Ceravolo ha parlato dei medici condotti, ma non si tratta soltanto di essi: c'è il personale ospedaliero e ci sono i farmacisti, per i quali muoversi diventa un problema serio.

SCALIA. Anche io sono favorevole al voto per corrispondenza. Mi rendo conto, peraltro, della necessità di far sì che il voto per corrispondenza non si risolva in un'incetta: più garanzie ci sono e meglio è. Quando penso, però, che ci sono dei paesi di provincia che distano 190 chilometri dal centro capoluogo, non vedo perché si debba costringere il sanitario a recarsi personalmente a votare quando è così facile, con tutte le garanzie possibili e immaginabili, esprimere il voto per corrispondenza.

In subordinata, e solo nel caso che non dovesse essere accolta la tesi principale, propongo di accogliere la proposta dell'onorevole Ceravolo, integrata con un criterio di distanza, nel senso che, oltre ai medici condotti, anche quei medici, che distano dal capoluogo oltre un certo numero di chilometri possano esprimere il loro voto per corrispondenza.

AGRIMI. Io mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere il voto per corrispondenza, per ragioni di armonia legislativa. Non possiamo fare dell'ordine dei medici un ordine a sé. Anzi, a questo proposito, vorrei rilevare che la disciplina dell'ordine della professione sanitaria sarebbe più di competenza della Commissione giustizia che non della nostra Commissione. Ma, a parte questa considerazione incidentale, penso che mantenere il precedente del voto per corrispondenza significa sollevare la questione anche per tutti gli altri ordini, cosa che è da considerare pericolosa. Prima di tutto, perché per quante garanzie si possano escogitare, la segretezza non può es-

sere mai assicurata; in secondo luogo, complicare questo provvedimento stabilendo delle distanze, nei casi di medici condotti o non, vorrebbe dire drammatizzare un problema che alla fin fine non è così drammatico. Si tratta, in sostanza, di eleggere un consiglio dell'ordine, una cosa, cioè, che interessa la categoria, più che dal punto di vista generale della collettività, dal punto di vista dell'ambiente professionale. Ammettendo il voto per corrispondenza non facciamo in pratica che agevolare coloro che faranno la campagna elettorale accanitamente per conquistare un posto di presidente del consiglio dell'ordine che, secondo la legge, non ha rilevanza se non dal punto di vista onorifico, ma che, se cade in mani capaci di svolgere una sostenuta campagna, spesso denuncia il desiderio di essere occupato per fini diversi da quelli professionali veri e propri.

ZACCAGNINI. Sono pienamente d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Agrimi. E mentre confermo di essere favorevole alla soppressione del voto per corrispondenza, dichiaro di non accogliere la proposta dell'onorevole Ceravolo e gli altri emendamenti presentati.

CHIAROLANZA. Chiedo sia messo a verbale che io mi astengo dalla votazione di questo come degli articoli seguenti in seguito alle mie dichiarazioni di carattere generale fatte in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Zaccagnini soppressivo delle parole: « o per corrispondenza, nel complesso ».

(È approvato).

Conseguentemente il comma risulta così formulato:

« L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persone almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma successivo. Ne do lettura:

« Possono votare per corrispondenza soltanto i sanitari residenti nei comuni della pro-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

vincia ad eccezione del comune dove risiede l'Ordine professionale. Il voto per corrispondenza si dà personalmente davanti al sindaco, il quale riceve la busta chiusa contenente la scheda votata e ne cura l'immediato invio al Consiglio provinciale dell'Ordine a mezzo plico raccomandato che deve pervenire almeno due giorni prima del giorno delle elezioni ».

Su questo comma esistono.

1°) un emendamento presentato dall'onorevole Ceravolo;

2°) una proposta soppressiva che è stata illustrata dall'onorevole Zaccagnini.

A termine di regolamento l'emendamento soppressivo ha la precedenza, e quindi lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

L'emendamento Ceravolo deve, a seguito di questa votazione, considerarsi decaduto. A questo punto si inserisce un emendamento proposto dal relatore, onorevole Zaccagnini, che dice: « Le votazioni dovranno aver luogo in due giorni consecutivi, dei quali uno festivo ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. L'emendamento è stato presentato per venire incontro alle perplessità che si sono rilevate. Per parte mia, tuttavia, non ho nulla in contrario ad una diversa formulazione dell'emendamento, nel senso che invece di due, i giorni stabiliti per le votazioni potrebbero anche essere tre.

VENEGONI. Il tempo può essere stabilito in limiti ristretti, dato il numero generalmente esiguo dei votanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al comma successivo: ne do lettura:

« Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate ».

Poiché siamo in sede legislativa, conscio del valore delle formulazioni alle quali diamo la nostra approvazione, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che le parole « difficoltà ed incidenti » in materia elettorale non hanno contenuto.

GUI. Vorrei far rilevare che in seguito alle modificazioni, già approvate dalla nostra Commissione, che comportano la necessità del ritorno della legge al Senato, è impossibile che la legge stessa entri in vigore prima della fine dell'anno. Caduta, così, l'urgenza dell'approvazione, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che noi stiamo improvvisando per una legge dei termini che forse non sono i più appropriati, mentre evidentemente la legislazione in materia dispone di tutta una terminologia alla quale dovremmo adeguarci.

Nel caso che non si ritenesse opportuno rinviare la discussione ad altra seduta, propongo di sostituire le parole: « le difficoltà e gli incidenti », con le parole: « o le irregolarità ».

CERAVOLO. Dato che si parla di adeguamento ai regolamenti di altre categorie professionali vorrei far presente che nella legge sugli avvocati e gli ingegneri alla quale il nostro regolamento si ispira, è stato introdotto il voto per corrispondenza.

DE MARIA. Condivido il parere del collega onorevole Gui in merito alla dizione che secondo me deve essere quanto più possibile tecnicamente perfetta, anche per la serietà dei lavori del Parlamento.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Debbo riconoscere la fondatezza delle obiezioni riguardanti questi termini, per cui dichiaro di accettare l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Gui.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. A nome del Governo, dichiaro di accettare l'emendamento Gui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gui.

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento, il testo del comma rimane così modificato:

« Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultima parte dell'articolo 1:

« I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, e l'assemblea per la loro ele-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

zione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e del Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'intero testo dell'articolo 1, dopo le modifiche approvate dalla Commissione è pertanto il seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in Assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette, se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

Le votazioni dovranno aver luogo in due giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli

iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, ogni quadriennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« All'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili ».

Comunico che l'onorevole deputato Penzato ha presentato il seguente emendamento di carattere formale:

« *Sostituire le parole:* in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili, *con le parole:* incompatibili con la presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo definitivo dell'articolo 5 rimane pertanto il seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« I Consigli direttivi degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 30 giugno 1956.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1957 ».

Comunico che l'onorevole Scalia ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il primo comma dell'articolo 6 ed iniziare il secondo comma con le parole:* alla data del 30 giugno 1957 scadono i Consigli, ecc. ».

SCALIA. Non avremmo bisogno di approvare neppure l'ultimo comma e così verrebbe a mancare l'urgenza che rischia di farci approvare una legge senza averla ben ponderata.

REPOSSI. Secondo me, invece, il primo comma dell'articolo 6 ha motivo di essere, proprio per le ragioni esposte dall'onorevole

De Maria, in quanto quegli ordini che nella attesa della nuova legge non intendono indire le elezioni in gennaio, per effetto dell'articolo 6 hanno titolo giuridico per mantenere la validità fino al 30 giugno 1957 ai loro consigli direttivi; altrimenti, non approvando il primo comma dell'articolo 6, essi sono obbligati ad indire in ogni caso le elezioni.

Quindi, sono favorevole all'approvazione dell'articolo nella formulazione originale, senza emendamenti.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Per parte mia, posso osservare che l'articolo 6 nel testo proposto può essere sovrabbondante, ma non è inesatto.

Propongo, pertanto, di lasciarlo nel testo originale.

SCALIA. Non insisto nella mia richiesta e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Scalia da parte del proponente e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo originariamente proposto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 ottobre 1957 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse »
(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2624):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	34
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bu-

fardeci, Buttè, Camposarcuno, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gatti, Gui, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Repossi, Rubinacci, Scalia, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gighiola, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI